

Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva

Allegato D

Codice di Condotta

Art. 1

FINALITÀ

1. Il presente Codice di Condotta prevede disposizioni di carattere etico e comportamentale finalizzate:

- a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
- b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
- c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo, che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
- e) alla valorizzazione delle diversità;
- f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
- g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
- h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

2. L'adozione del Codice di Condotta e delle connesse *Safeguarding Policy* ha lo scopo di rimuovere ogni ostacolo che impedisca:

- la promozione del benessere degli atleti, in particolare se minori, e dello sviluppo psico-fisico degli stessi secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
- la partecipazione degli atleti alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

3. Diritto fondamentale di ogni tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D. Lgs. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali,

disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

1. Le disposizioni contenute nel presente Codice si applicano:

- a) Agli organi sociali e a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione e/o controllo della Società o di una sua unità organizzativa autonoma (soggetti in posizione apicale), nonché a coloro che risultano sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi;
- b) A tutti i soggetti tesserati, a qualsiasi titolo, con NS Emilia, sia maggiorenni che minorenni (ad es., atleti, istruttori, allenatori, dirigenti, ecc.);
- c) A tutti i soggetti non tesserati che, a vario titolo, partecipano, direttamente o indirettamente, alle attività di NS Emilia (ad es., genitori di atleti tesserati, tesserati di altri enti sportivi, ecc.);
- d) A tutti i soggetti titolari di rapporti di lavoro, di collaborazione o di volontariato con NS Emilia o che intrattengono rapporti giuridici di qualsiasi tipo con la Società (ad es. consulenti, partners, ecc.).

2. Le disposizioni contenute nel presente Codice si applicano in tutti gli impianti sportivi in cui la società opera e a tutte le attività da essa organizzate.

ART. 3

DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

Tutti i tesserati di NS Emilia devono:

- a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- b) astenersi, sia durante l'attività sportiva che al di fuori della stessa, da qualsiasi tipo di comportamento violento (verbalmente o fisicamente), vessatorio, maltrattante, persecutorio,

discriminante o comunque lesivo della dignità, dell'incolumità o della libertà di un'altra persona;

- c) astenersi dal compiere atti o fatti vietati dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva, adottato dalla Società, nonché rispettarne rigorosamente le prescrizioni;
- d) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- e) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- f) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- g) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- h) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- i) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- j) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- k) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- l) segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 4

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI E DEI TECNICI

Tutti i dirigenti e i tecnici di NS Emilia devono:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile Safeguarding;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle *Safeguarding Policy*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- q) segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 5

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Tutti gli atleti di NS Emilia devono:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile Safeguarding;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

ART. 6

DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ALTRI SOGGETTI

1. Sono soggetti ai doveri e agli obblighi previsti negli artt. 3, 4 e 5 del presente Codice di Condotta anche gli altri soggetti non rientranti specificatamente nelle categorie ivi previste e indicati nell'art. 2 (ad es., soggetti non tesserati, genitori di atleti tesserati, addetti alle pulizie, ecc.), se tali doveri e obblighi siano compatibili con la loro posizione o qualifica.
2. Ai soggetti esterni alla Società possono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 33 del Modello Organizzativo.

ART. 7

OBBLIGHI INFORMATIVI

1. NS Emilia ha l'obbligo di informare tutti i tesserati, nonché tutti i soggetti che, anche se non tesserati, partecipano, a vario titolo, direttamente o indirettamente, alle attività sociali e/o sportive, dell'esistenza del presente Codice e del suo carattere vincolante e cogente.
2. All'atto del primo tesseramento o della prima iscrizione o manifestazione sportiva organizzata da NS Emilia, quest'ultima deve informare il nuovo tesserato e, se minorenni, anche l'esercente la responsabilità genitoriale, dell'esistenza del presente Codice e del Responsabile. Pertanto, una copia del medesimo deve essere inviata via mail al nuovo tesserato o, se minorenni, all'esercente la potestà genitoriale.
3. Il nuovo tesserato o, se minorenni, l'esercente la responsabilità genitoriale, deve sottoscrivere una dichiarazione con cui attesta di:
 - essere stato informato in merito all'esistenza del presente Codice;
 - di aver ricevuto via mail una copia del medesimo;
 - di impegnarsi a rispettarlo e a farlo osservare;
 - di essere a conoscenza che la violazione di una o più delle disposizioni contenute nel Modello o la commissione di una delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione ivi indicate comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.
4. La suddetta dichiarazione deve essere conservata agli atti.
5. L'adempimento di cui al comma precedente deve essere effettuato anche nei confronti:
 - Dei soggetti che, a vario titolo, instaurano rapporti di lavoro o di collaborazione con la Società;
 - Dei soggetti che instaurano con la Società rapporti di lavoro sportivo o di volontariato ai sensi della normativa vigente.
6. Per quanto riguarda i lavoratori, sportivi e non, i collaboratori e i volontari, la dichiarazione di cui al comma precedente deve essere inserita o allegata al contratto o al conferimento dell'incarico.
7. All'interno degli impianti sportivi nei quali si svolgono gli allenamenti dalla Società deve essere presente in una bacheca apposita cartellonistica che avvisa tutti i frequentatori che, in quel sito sportivo, vigono, per tutti, le disposizioni previste dal presente Codice. Inoltre, una copia di quest'ultimo deve essere presente presso la reception di ogni impianto di modo che possa essere visionata dagli utenti.

8. Una copia, in formato digitale, del Codice deve essere pubblicata in un'apposita sezione del sito web ufficiale del Socio Unico Nuova Sportiva s.s.d. a r.l.

ART. 8

SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

1. NS Emilia si impegna a selezionare attentamente i propri collaboratori. La selezione deve avvenire in modo equo, trasparente e senza discriminazioni basate su razza, sesso, religione, età, disabilità, orientamento sessuale o altra caratteristica protetta. I collaboratori devono essere valutati esclusivamente per le loro competenze e qualifiche. Le informazioni personali dei candidati devono essere trattate con riservatezza. I responsabili della selezione devono evitare conflitti di interesse e garantire l'imparzialità del processo. La documentazione delle decisioni prese deve essere accurata e disponibile per monitoraggi futuri.
2. In merito alla selezione degli operatori sportivi, si applica l'art. 20 del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva.

ART. 9

VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CODICE

1. In caso di violazione di una delle disposizioni contenute nel presente Codice di Condotta, commessa da parte di uno dei soggetti indicati dall'art. 2, chiunque ne venga a conoscenza deve tempestivamente effettuare la segnalazione al Responsabile Safeguarding, secondo le modalità indicate nel Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva.
2. L'omissione della segnalazione da parte di uno dei soggetti indicati agli artt. 3, 4 e 5, venuti a conoscenza di un comportamento o di un fatto lesivo dei precetti del Codice, costituisce di per sé una violazione del Codice medesimo e, come tale, passibile di sanzione disciplinare.

ART. 10

PROCEDIMENTO

Alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni del presente Codice, si applicano le norme procedurali previste dal Modello Organizzativo.

ART. 11

SANZIONI DISCIPLINARI

Eventuali sanzioni disciplinari dovranno essere applicate in modo equo e trasparente, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione. Tutti i destinatari del presente Codice hanno diritto a una difesa adeguata prima dell'applicazione di qualsiasi sanzione. Le decisioni disciplinari devono essere documentate e comunicate chiaramente all'interessato. Le sanzioni non devono mai essere discriminatorie o vessatorie. In merito all'applicazione delle sanzioni, si rinvia a quanto contenuto sul punto nel Modello Organizzativo della Società, anche in tema di sospensione cautelare.

ART. 12

CONFLITTO D'INTERESSI – INCOMPATIBILITÀ

1. Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto d'interessi, il ruolo di Responsabile Safeguarding non può essere ricoperto da un soggetto interno alla Società.
2. Il Responsabile Safeguarding deve essere interpellato dagli organi della Società ogni qual volta si presenti una situazione di potenziale conflitto d'interessi all'interno della Società medesima. Il parere espresso dal Responsabile non è vincolante, tuttavia occorre darne atto per iscritto nella riunione fissata per deliberare in merito alla questione oggetto del parere.

ART. 13

DOVERE DI RISERVATEZZA

1. Il Responsabile è tenuto all'obbligo di riservatezza in merito agli atti, ai fatti e ai soggetti coinvolti nel procedimento, sin dal momento della presa in carico della segnalazione. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, ovvero all'Amministratore Unico, fatte salve deroghe espresse previste dal Modello Organizzativo.
2. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.
3. Il dovere di riservatezza si estende anche all'Amministratore Unico, nonché alle persone eventualmente sentite dal Responsabile nella fase istruttoria, che devono essere avvisate da quest'ultimo del predetto obbligo.

ART. 14

RESPONSABILE SAFEGUARDING

Al Responsabile Safeguarding e alla sua attività si applicano le disposizioni previste in merito dal Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva, al quale si fa rinvio.

ART. 15

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice di Condotta, si fa rinvio alle disposizioni Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva, al *“Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati”* emanato dagli enti affilianti, nonché ai *“Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”* dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding, direttamente applicabili in quanto compatibili.